



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI

- Avv. Michele PIRO

- Avv. Andrea SEGATO

*Presidente*

*Giudice componente*

*Giudice componente*

riunitasi in data **06 febbraio 2024** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Daniela Peconi, Segretario, presenti in collegamento su piattaforma informatica "Zoom" l'Avv. Enrico Squarcini e i signori Diego Rolla e Paolo Matteo Tagliabue nonché, in aula, il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi assistito dall'Avv. Monica Martino, ha emesso la

**DECISIONE N. 7 / S.S. 2023-2024**

§ § §

La Procura Federale ha proposto reclamo avverso la decisione n. 8 S.S. 2023/2024 del Tribunale Federale che aveva condannato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento di Giustizia i tesserati signori Diego Rolla, Paolo Matteo Tagliabue e Leopoldo Paolo Ceccherelli alla sanzione di mesi 1 di interdizione, per aver consentito, nelle rispettive vesti, di far partecipare

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

una giocatrice di sesso femminile ad un torneo maschile, così da esporre l'atleta a indebiti rischi per la propri incolumità.

\*

La Procura ha affidato il reclamo a due motivi deducendo, con il primo, la *“Palese contraddittorietà e perplessità della decisione adottata non supportata da alcun ragionamento completo, corretto e coerente dal punto di vista logico-giuridico che possa giustificare la misura minima della sanzione adottata”* e, con il secondo, la *“Inadeguatezza della sanzione base a fronte delle plurime violazioni accertate mancata applicazione delle circostanze aggravanti contestate”*.

\*

Il signor Ceccherelli, a ministero dell'Avv. Monica Lottini ha fatto pervenire in data 31 gennaio 2024 una memoria difensiva contenente reclamo incidentale – riunito d'Ufficio, nel corso della udienza del 6 febbraio 2024, al procedimento introdotto dalla Procura Federale – a mezzo della quale ha contestato l'identificazione del responsabile (in quanto indicato dalla Procura come “Ceccarelli”) ed ha richiesto *“rigettare la richiesta di condanna avanzata dalla Procura Federale perché infondata in fatto ed in diritto nonché, in ipotesi subordinata, di confermare la sanzione disciplinare della interdizione dalle attività federale per mesi uno (1) come decisa dal Tribunale Federale in data 21.12.2023”*, sul presupposto della assenza di poteri dispositivi e di rappresentanza in capo a sé nella vicenda oggetto di iniziativa disciplinare.

\*



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Anche il signor Diego Rolla, con l'assistenza dell'Avv. Enrico Squarcini, ha presentato una memoria difensiva (con contestuale richiesta di trattazione da remoto, accolta) ove ha evidenziato le circostanze che hanno caratterizzato lo svolgimento dei fatti e rappresentato la propria buona fede nell'aver consentito che la giovane atleta Donati partecipasse al "torneo minore" maschile organizzato come "Trofeo Isola d'Elba" (pur essendo consapevole che ciò non sarebbe stato possibile in gare di campionato ufficiale), in quanto assicurato dall'organizzatore e dagli arbitri, senza aver indotto alcuno a violare le norme, concludendo per la conferma della decisione di primo grado.

\*\*\*

Nel corso del dibattimento innanzi la scrivente Corte la Procura reclamante ha precisato che l'indicazione del tesserato Ceccherelli come "Ceccarelli" nell'atto di impugnazione è stata frutto di mero errore materiale, non rilevante essendo il soggetto univocamente identificabile dal numero di tessera federale, e ne ha evidenziato la responsabilità, quale soggetto attivo nell'organizzazione dell'evento teatro delle violazioni di cui trattasi, come attestato dalla sottoscrizione del documento relativo alla presenza del defibrillatore.

La P.F. ha chiesto dichiararsi inammissibile, per tardività, il reclamo incidentale presentato nell'interesse del medesimo tesserato Leopoldo Paolo Ceccherelli insistendo, per il resto, nelle proprie richieste sanzionatorie.

Le parti presenti, dal proprio canto, hanno rivendicato la propria buona fede nella vicenda, sottolineando di aver fatto affidamento sulle informazioni





CORTE FEDERALE D'APPELLO

ricevute, e sul fatto che sino all'anno precedente fosse ammissibile che le ragazze giocassero abitualmente in "modalità mista".

\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

\*

#### SUL RECLAMO INCIDENTALE DEL SIGNOR CECCHERELLI

Come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, l'impugnazione incidentale proposta dal signor Ceccherelli è inammissibile in quanto tardiva.

Ai sensi dell'art. 75 del R.d.G. il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione; la stessa norma precisa che l'impugnazione, incidentale, deve essere comunque proposta non oltre la prima udienza, purché la parte non sia decaduta dal diritto; una volta proposta, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione devono essere riunite e trattate congiuntamente.

La circostanza che il reclamo in esame sia stato proposto con memoria presentata oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione della decisione reclamata ne comporta la inammissibilità per intervenuta decadenza dal diritto di impugnare.

Conseguentemente, la Corte non ha potuto tenere conto delle deduzioni ivi svolte dalla difesa del signor Ceccherelli, la cui responsabilità sotto il profilo soggettivo resta irretrattabilmente accertata per effetto del passaggio in giudicato, *in parte qua*, della decisione del Tribunale.

\*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italice - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it

4



CORTE FEDERALE D'APPELLO

NEL MERITO

Ritiene la Corte che il reclamo della Procura Federale debba essere parzialmente accolto, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

È pacifico che per gli atleti di categoria "Under 15" sia inibita la possibilità di formare squadre miste (ragazzi e ragazze).

Gli odierni deferiti, ognuno per il proprio ruolo, avevano dunque il dovere di tutelare le atlete e di rispettare le norme federali, evitando di inserire due ragazze nelle formazioni destinate a partecipare a competizione esclusivamente maschile.

I tesserati signori Rolla e Tagliabue, schierando le atlete all'interno delle formazioni di gioco e il signor Ceccherelli consentendo che la gara si disputasse con formazioni miste hanno violato i doveri derivanti dai rispettivi ruoli e, pertanto, si ravvisa la sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo in esame.

\*

Non appare sussistente, viceversa, l'aggravante di cui alla lettera b) della medesima norma, sempre invocata dalla Procura.

La Corte ritiene che la vicenda sia stata il prodotto di una colpevole superficialità dei protagonisti, senza che sia loro ascrivibile una volontà di indurre altri a violare le norme vigenti in tema di composizione delle squadre maschili o femminili.

Tra l'altro, risulta rilevante quanto dichiarato alla Procura Federale dall'arbitro della partita, signor Chiappone, il quale, non solo non riferisce mai di essere stato indotto a violare le norme federali, ma, al contrario,

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it

5



CORTE FEDERALE D'APPELLO

ammettendo le proprie responsabilità, ha chiarito che la violazione è avvenuta per un suo comportamento superficiale (cfr. minuto 1:52 della video registrazione), frutto di un errore involontario (cfr. minuto 3:20 della video registrazione).

\*

Quanto al trattamento sanzionatorio, alla luce della riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 10 lett. a) e visto l'art. 14 R.d.G., appare congruo applicare a ciascuno dei deferiti la sanzione finale indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione n. 8 s.s. 2023/2024 del Tribunale Federale commina ai signori Diego Rolla, Paolo Matteo Tagliabue e Leopoldo Paolo Ceccherelli la sanzione della interdizione per mesi due.

*Così deciso nella Camera di Consiglio del 06.02.2024.*

~~Il Presidente della Corte Federale d'Appello~~

~~(Avv. Andrea Caranci)~~

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 12/02/2024

PUBBLICATA

IL 13/02/2024

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it